



**COMUNE DI FUCECCHIO**  
*Città Metropolitana di Firenze*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Deliberazione N. 71 del 29 giugno 2021*

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2021**

**Settore:** Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

**Servizio:** Servizio Gestione Entrate

**Tipo Atto:** Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:54 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo		A
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio		A
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Banti Federica, Gorgerino Antonella, Morelli Fabrizia.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui rifiuti (TARI),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22.11.2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Fucecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" – CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, con la quale il Comune di Fucecchio ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

CONSIDERATO che in questa stessa seduta consiliare sono state apportate le modifiche al

Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 30.04.2020 che recepiscono le novità legislative intervenute, in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. 116/2020;

RICORDATO che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, dall'anno 2002 fino all'anno 2020, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 85 del 28.12.2020, ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2020, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SpA;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 30 c. 5 del D.L. 41/2021 che prevede *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”*

CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e

successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATA la deliberazione Arera del 24.11.2020 n. 493/2020/R/Rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del Pef per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con Deliberazione 238/2020/R/rif. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

VISTO altresì che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che per l'annualità 2020 il Comune di Fucecchio si è avvalso della facoltà prevista dal D.L. 18/2020 art. 107 c. 5 di approvare le tariffe Tari adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 e di conguagliare il differenziale tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in quote costanti negli anni dal 2021 a 2023 salvo successiva deliberazione;

DATO ATTO della possibilità riconosciuta dalla Ragioneria Generale dello Stato – Arconet Faq 36. di utilizzare le risorse residue assegnate ai Comuni di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 DL 104/2020 (c.d. "Fondone") per finanziare il conguaglio Pef 2019-2020 (residuo F.F.F. Tari 2020 per il Comune di Fucecchio euro 236.458,00);

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2021 approvato dall'Assemblea ATO in data 14.06.2021 Delibera n. 7/2021 per il Comune di Fucecchio è pari ad euro 4.655.983 lordi e euro 4.245.700,00 netti (risultanti dalla detrazione dal lordo dell'importo F.F.F. per euro 236.458 e ulteriori riduzioni di cui al c. 1.4 Det. 2/Dirif/2020 per euro 173.826), suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO che con l'applicazione del c.d. Fondone, per il Comune di Fucecchio residua una quota di conguaglio 2019-2020 di euro 91.701 da ripartire in quote costanti ciascuna di euro 45.850,50 sulle annualità 2022 e 2023;

RITENUTO di prendere atto che il Piano Finanziario validato da ATO Toscana Centro e la relativa documentazione dovranno essere trasmessi ad Arera ai fini della successiva approvazione da parte della stessa, come previsto dall'art. 6 della deliberazione Arera 443/2019;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Tecnico (Prot. 17885/2021) con la quale si confermano le caratteristiche dei servizi attivati nel Comune di Fucecchio elencati negli allegati alla Relazione di

accompagnamento al Pef 2021;

ATTESO pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2021 il costo complessivo netto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta a euro 4.245.700,00;

RITENUTO, conseguentemente di approvare per l'anno 2021 la tariffa al metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato 4 a seguito di elaborazioni trasmesse al Comune di Fucecchio da Alia Servizi Ambientali SpA ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2021;

DATO ATTO che in base a tale simulazione, la ripartizione del carico tariffario per le utenze domestiche è pari al 63,1% e per le utenze non domestiche è pari al 36,9%;

TENUTO CONTO della proposta di manovra avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 21.06.2021:

- di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche/non domestiche già stabilite con la deliberazione C.C. n. 52 del 30.07.2020 di cui al punto 4;
- di confermare le riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno come già stabilito con deliberazione C.C. n. 52 del 30.07.2020 di cui al punto 5;

CONSIDERATO che:

- dallo scorso 2020 stiamo vivendo una situazione di "pandemia" legata all'emergenza sanitaria da Covid 19;
- con l'art. 11 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
- sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi (nazionali e regionali) ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, che hanno disposto chiusure/restrizioni alle categorie economiche;

CONSIDERATO l'art. 6 D.L. 73/2021 il quale prevede:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

DATO ATTO che in base all'entità finanziaria delle assegnazioni destinate a ciascun Comune, la stima effettuata del riparto dei 600 milioni di euro messi a disposizione per il finanziamento delle riduzioni Tari 2021 per le utenze non domestiche per il Comune di Fucecchio è pari ad euro 230.617,00;

CONSIDERATA la nota Ifel 16.06.2021, per quanto attiene al perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 DL 73/2021 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 che richiama le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" e precisa che tale declinazione formale non esclude le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza e che pertanto ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

DATO ATTO quindi che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa;

CONSIDERATO che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

TENUTO CONTO che con la proposta di manovra sopra richiamata avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 21.06.2021 si propone ulteriormente di ridurre del 100% per le utenze non domestiche la parte variabile per le seguenti categorie di cui al Dpr 158/1999:

	<b>Dpr 158/1999 Categorie</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzie, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (*escluso supermercati)
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night-club

RITENUTO opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il "minimo regolatorio" stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020, di introdurre le sopra richiamate agevolazioni "episodiche" finanziate con il trasferimento di cui all'art. 6 D.L. 73/2021 di euro 230.617,00, dando atto che tale importo (basato attualmente su una stima messa a disposizione dal

Ministero), laddove dovesse variare, sarà riproporzionato;

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti restrittivi sulle categorie economiche finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19;

DATO ATTO che l'importo sopra richiamato di euro 230.617,00 (salvo eventuali rideterminazioni) sarà stanziato nel bilancio 2021-2023 annualità 2021 nella prima variazione utile finanziato dalle risorse di cui all'art. 6 D.L. 73/2021;

RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, che l'agevolazione tariffaria TARI prevista con il presente provvedimento sia applicata automaticamente in occasione dell'elaborazione della bollettazione TARI per l'anno 2021;

VISTE le date relative alle scadenze della bollettazione TARI 2021, già stabilite dalla deliberazione C.C. n. 60 del 11.06.2021;

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

ACQUISITO il parere n. 3 del 23.06.2021 da parte dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa "Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane" all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa "Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane" all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole, in data 26.01.2021, da parte della I Commissione Consiliare, denominata "Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi";

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	

Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina		A
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrì Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
15	-	10	5 (Cordone, Pilastrì, Porciani, Ramello e Testai)

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di prendere atto del Piano Finanziario dei costi del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro con Deliberazione n. 7 del 14.06.2021;
2. di allegare alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
  - Allegato 1 – la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Toscana Centro n. 7 del 14.06.2021;
  - Allegato 2 – PEF MTR2021 Prospetti Comunali \_Comune di Fucecchio;
  - Allegato 3 – la Relazione di Accompagnamento;
rinviano alla Deliberazione dell'ATO per tutti gli altri allegati;
3. di dare atto che ATO Toscana Centro provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 e i relativi allegati mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
4. di dare atto che la quota residua del conguaglio Pef 2019-2020 risulta pari ad euro 91.701 che sarà ripartita in quote costanti ciascuna di euro 45.850,50 sulle annualità 2022 e 2023 (salvo successiva deliberazione);
5. di approvare le tariffe TARI 2021 in funzione e a copertura dei dati di costo del servizio di cui in premessa, allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (Allegato 4) articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
  - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;
6. di confermare anche per l'anno 2021 le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche come da delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2020 per l'anno 2020 di cui al punto 4 della deliberazione;
7. di confermare anche per l'anno 2021 quanto già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2020 per l'anno 2020 di cui al punto 5 della deliberazione in conformità al Regolamento comunale TARI, le particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
  - nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

dando atto che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2021, termine perentorio, allegando la relativa attestazione Isee;

8. di applicare alle Utenze Non Domestiche TARI anno 2021 la seguente agevolazione legata all'emergenza Covid19:
- agevolazione del 100% sulla parte variabile della tariffa (al netto delle altre riduzioni applicate) per tutte le utenze non domestiche nel rispetto dell'art. 6 D.L. 73/2021 per le seguenti attività:

	<b>Dpr 158/1999 Categorie</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzie, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (*escluso supermercati)

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night-club

9. di finanziare le agevolazioni Covid sopra richiamate, sulla base delle simulazioni effettuate dal Gestore Alia SpA, utilizzando interamente l'importo stimato da Ifel per il Comune di Fucecchio anno 2021 in euro 230.617,00, dando atto che qualora tale importo dovesse subire variazioni le riduzioni saranno conseguentemente riproporzionate;
10. di dare atto che le necessarie variazioni di bilancio 2021-2023 saranno adottate nella prima seduta utile;
11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013, la previsione di entrata derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura l'integrale copertura dei costi di gestione;
12. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);
13. di dare atto che ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021 per la Tari e il Tefa, previo adeguamento delle procedure informatiche necessarie (come da Comunicato Dipartimento delle Finanze pubblicato l'8 marzo 2021), è previsto il pagamento attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2020;
14. di prendere atto delle scadenze relative alla bollettazione TARI 2021 di cui alla deliberazione C.C. n. 60 del 11.06.2021 di seguito richiamate per maggiore comprensione:

#### UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **10 luglio 2021**
- **seconda rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 settembre 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 Dicembre 2021**

#### UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 settembre 2021**
- **seconda rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **31 Ottobre 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 Dicembre 2021**

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;

15. di dare atto che la presente deliberazione:
  - acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ai sensi del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 art. 13. comma 15 ter, come modificato dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
  - con effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata nella sezione del Portale

del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno;

16. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
  - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della deliberazione, qui in esame;
  - trasmissione al soggetto affidatario della gestione TARI;
17. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
18. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

### **INDI IL CONSIGLIO COMUNALE**

considerata, per quanto sopra ricordato l'urgenza di adottare le tariffe e agevolazioni TARI 2021 entro il termine del 30.06.2021, termine ultimo previsto dalla normativa, affinché le stesse possano operare per l'anno 2021, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Votanti</b>	
		<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>
15	-	10	5 (Cordone, Pilastrì, Porciani, Ramello e Testai)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Marco Padovani

**Il Segretario Generale**  
Simone Cucinotta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*